CAMERA DEI DEPUTATI N. 1637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, SIMEONE

Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale, in materia di formazione del fascicolo per il dibattimento

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 431 del codice di procedura penale indica analiticamente, seppur in forma generica, gli atti che possono essere raccolti fin dall'origine nel fascicolo del dibattimento e deve essere letto ed interpretato anche con riferimento all'articolo 234 che regola la successiva acquisizione al fascicolo di atti e di documenti. Sugli atti contenuti nel fascicolo, e su questi soltanto, oltre alle dichiarazioni dei testimoni e dell'imputato, il giudice deve e può fondare la decisione.

Con l'indicazione degli atti acquisibili al fascicolo del dibattimento il legislatore ha inteso garantire, secondo i princìpi del rito accusatorio, che la prova si formi oralmente nella pubblica udienza dibattimentale, ma si è altresì preoccupato di attribuire e conservare valore di prova agli atti non più utilmente ripetibili o non rinviabili. Si tratta di un raccordo tra il principio di oralità di cui all'articolo 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, recepito dall'articolo 514 del codice di procedura penale, e la necessità che le attività non ripetibili o non rinviabili non vengano disperse.

Debbono inoltre essere rispettati il principio dell'oralità di cui all'articolo 2 della legge delega n. 81 del 1987, consistente nella necessità che tutti gli atti vengano posti in essere oralmente e trasfusi in verbali; il principio del contraddittorio; i princìpi di immediatezza e di concentrazione previsti all'articolo 66 della legge delega n. 81 del 1987.

Accade nella prassi e nell'interpretazione demolitoria delle norme e dei principi del nuovo codice che vengano inseriti nel fascicolo per il dibattimento atti di

indagine diversi da quelli indicati e voluti dal legislatore. Si è consentito e si consente in tal modo che vengano portati alla conoscenza del giudice del dibattimento atti e verbali che descrivono e commentano i fatti da giudicare. Si è giunti perfino a dire, secondo una singolare ed anomala interpretazione, che gli atti (come ad esempio le relazioni dei curatori fallimentari od i verbali di constatazione previsti dalla legge generale sulle violazioni finanziarie) siano interamente acquisibili al fascicolo del dibattimento, ma utilizzabili soltanto per la parte descrittiva non però per quella contenente valutazione ed apprezzamenti. Quasi che il giudice, per poter giungere a tale separazione, non dovesse leggere e quindi conoscere l'intero atto anche per la parte non utilizzabile.

La proposta di legge intende evitare tali distorsioni ed impedire che vengano inseriti nel fascicolo per il dibattimento atti d'indagine diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Soltanto con il consenso delle parti possono essere acquisiti od inseriti nel fascicolo per il dibattimento verbali, relazioni, annotazioni od atti d'indagine e d'accertamento, comunque denominati, diversi da quelli indicati nel comma 1 ».

DDL13-1637
Lire 500